



# COMUNE DI SERDIANA

## Provincia di Cagliari

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/740690 - Fax 070/743233  
E-mail: [comunesercdiana@libero.it](mailto:comunesercdiana@libero.it) - [uffteccserdiana@libero.it](mailto:uffteccserdiana@libero.it)  
C.F.: 8000265929 - P. IVA: 01320970922

ORDINANZA N. 23 DEL 30/08/2013

PROT. 5576

### IL SINDACO

**VISTA** la nota del 27.08.2013 del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n. 8 , acquisita agli atti del Comune in data 28.08.2013, nota Prot. 5502, con la quale si informa il decesso di n.2 animali della specie ovina , categoria 1 ariete e 1 pecora, pertanto comunica il riscontro di animali con sintomatologia riferibile a Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) e che in attesa dei risultati di laboratorio è da considerarsi sospetto focolaio di malattia l'allevamento nell'azienda di cui è responsabile il Sig. SECCI ANTONIO sita nel territorio del Comune di Serdiana località "Staineddu" codice aziendale IT071CA044 di proprietà del Sig. SECCI ANTONIO nato a Serdiana il 29.05.1954 e residente a Serdiana in via E. D'Arborea n. 3;

**CONSIDERATO** che è necessario adottare misure sanitarie atte ad evitare la diffusione della malattia;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 23 gennaio 1968 n. 34;

**VISTA** la Legge Regionale 08 gennaio 1969 n. 1 e relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta n. 121 del 24 ottobre 1986;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**VISTA** la Legge 2 giugno 1988 n. 218;

**VISTO** il D.M. 20 luglio 1989 n. 298;

**VISTA** la L.R. 8 luglio 1985 n. 15;

**VISTA** la L.R. 13 novembre 1998 n. 31;

**VISTA** la Legge 9 marzo 1989 n. 86;

**VISTA** la legge 22 febbraio 1994 n. 146;

**VISTO** il Decreto n. 502/92 e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

**VISTO** il Decreto Legislativo 01 settembre 1998 n. 333;

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 196;

**VISTO** il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale del 17 dicembre 1998 n. 4652, recante norme sanitarie sulla movimentazione ed il benessere animale durante il trasporto;

**VISTO** il D. lgvo 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTA** l'Ordinanza Ministeriale 11 maggio 2001 e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 999/2001 del 22 maggio 2001 e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1069/2009;

**VISTA** la Decisione 2003/218/CE del 27 marzo 2003;

**VISTO** il D. Lgvo 09 luglio 2003 n. 225;

**VISTO** il Decreto Assessoriale n. 48/8 del 16 settembre 2003;

**CONSIDERATO** che in seguito all'insorgenza della Febbre Catarrale degli ovini il territorio comunale viene inserito nella Zona di Protezione ai sensi dell'art. 1 del Decreto Assessoriale n. 48/8 del 16 settembre 2003;

**RITENUTO** necessario adottare i provvedimenti di competenza atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

## **ORDINA**

- l'azienda di proprietà del Sig. Secci Antonio nato a Serdiana il 29.05.1954 e residente a Serdiana in via E. D'Arborea n. 3, sita nel Comune di Serdiana località "Staineddu" codice aziendale IT071CA044, è sottoposto a sequestro e a vigilanza ufficiale;
- il censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti, e l'aggiornamento del censimento per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo di malattia; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;
- il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
- l'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
- divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
- il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura;
- il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di culicoidi. La frequenza dei trattamenti è stabilita dall'autorità competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, gli attacchi dei vettori;
- l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
- la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento delle carcasse degli animali morti nell'azienda o di quelli abbattuti, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia, inoltre con il sotterramento in loco le carcasse degli animali dovranno essere collocate in una fossa profonda di circa 5 metri coperta di calce viva;

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,46 a € 2.582,28. Chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzioni amministrativa e pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.



IL SINDACO  
Dott. Ing. Roberto Meloni

Copia della presente viene notificata al:  
Sig. Secci Antonio residente a Serdiana in via E. D'Arborea n. 3

Ed inviata per conoscenza:

All'Assessorato Igiene e Sanità della Regione Sardegna – Servizio della Prevenzione – Cagliari;

Al Servizio Veterinario dell'Azienda USL 8 – via Nebida n. 21 – Cagliari FAX 070/6092755;

Al Veterinario Ufficiale del Comune di Serdiana c/0 Azienda USL n. 8 Dolianova – FAX 070/743511;

Al Comando Stazione Carabinieri – Dolianova FAX 07077441329;

Al Corpo di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Dolianova. FAX 070/74414112;

All'Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune di Serdiana